



pletora di studi socio-antropologici, secondo cui coprirsi il corpo, i capelli o il viso sarebbe simbolo di oppressione, specchio della incapacità di agire delle donne, e costituirebbe una limitazione della loro libertà individuale. Basta osservare le giovani donne per le strade di Londra, Roma, Istanbul, il Cairo o Sa'na per capire quanto sia arcaica questa associazione tra velo e oppressione comunitaria e religiosa e comprendere la molteplicità di significati e pratiche che il velarsi assume oggi. L'uso del hijab, o del niqab, destabilizza e complica le idee che in Europa si hanno di emancipazione-oppressione, visibilità-invisibilità dei corpi femminili, laicità e religiosità, pubblico-privato, e soprattutto libertà di scelta e costrizione, autonomia personale e autorità religiosa. L'hijab, la pratica del coprirsi il capo, seppur estremamente eterogenea, serve in generale la funzione di disciplinare o modulare la soggettività della donna musulmana, senza impedirne la partecipazione alla sfera pubblica delle società contemporanee in cui vive. Ma si potrebbe dire che l'hijab è anche, e sempre più, espressione di una modernità halal, una moderna identità religiosa, dove si coniugano etica ed estetica, modernità e modestia, obbligo religioso e stile o addirittura fashion, separazione tra i generi e partecipazione.

Diversamente, il niqab nelle società europee è indossato da una esigua minoranza di donne, ed è, come dimostrano numerosi studi, frutto di una libera interpretazione su come aderire più fedelmente all'obbligo religioso di modestia e rispettabilità. Chi ha studiato i movimenti di proselitismo religioso o anche chi ha solo parlato con donne che indossano il niqab in Europa sa che esse rispondono contemporaneamente a un volere trascendente e a una scelta individuale che è indipendente dalle costrizioni e dalle tradizioni, anzi spesso si pone in contrasto con queste ultime. Queste donne rivendicano la propria volontà di scegliere come meglio assolvere all'obbligo religioso della modestia femminile e chiedono ai paesi europei, dove sono nate o emigrate, il diritto a esercitare non solo una scelta individuale, ma ciò che esse vedono come un obbligo.

La storia insegna che accanirsi nel divieto a simboli religiosi e culturali porta facilmente a stigmatizzare chi li indossa, a destabilizzarne e alterarne i significati, prestando il fianco a facili strumentalizzazioni, col rischio di contribuire a trasformare i corpi delle donne in bandiere, questa volta certamente inconsapevoli. ♦

Ma la società aperta chiede riconoscibilità

Si può opporsi alle strumentalizzazioni, non negare il problema. La legge Reale del 1975, adottata negli anni della lotta al terrorismo, vieta l'uso di caschi o di qualsiasi mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo

Contro

STEFANO CECCANTI
SENATORE PD

La riconoscibilità della persona in un luogo pubblico o aperto al pubblico è un bene da tutelare perché esprime la volontà di vivere insieme, di sentirsi interpellati dall'altro, senza che nessuno sia con questo obbligato a perdere la propria individualità e i propri riferimenti culturali. Per questo, cioè per un bene che esprime emblematicamente la scelta per una società aperta, la legge può stabilire dei limiti proporzionati a quel fine. Questo non per utilizzare i timori contro gli immigrati (tentazione di molte destre) non per un'ossessione contro simboli religiosi o culturali (tentazione di qualche sinistra), o per imporre alle persone un modello univoco di liberazione (tentazione bipartisan).

Si può certo opporsi alle varie strumentalizzazioni, ma il problema in Italia esiste davvero, non è creato da chi strumentalizza. Infatti la legge Reale del 1975, adottata durante gli anni della lotta al terrorismo, vieta l'uso di caschi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora non sussista un giustificato motivo. A partire da essa ci sono state varie ordinanze restrittive di sindacati e a vietare veli a copertura del volto, annullate poi dai prefetti che hanno ritenuto, non senza incertezze, che quello religioso e culturale potesse essere un valido motivo. Peraltro la questione si complica perché secondo alcuni, compresa l'antropologa Salih, in realtà la scelta di questi indumenti avrebbe un'origine etnico-culturale più che religiosa. Così come interessante è il caso di un giudice penale di Cremona che nel novembre 2008 ha assolto perché «il fatto non sussiste» la moglie di un

imam che si era presentata col niqab in Tribunale. Nella motivazione della sentenza si legge chiaramente che nel nostro ordinamento manca un'espressa norma di legge equiparabile a quella per l'uso del casco sulla quale possa fondarsi il divieto di indossare burqa e niqab. Insomma, allo stato attuale, non si sa univocamente come applicare la legge né sembra opportuno che si lasci una questione inerente libertà costituzionalmente garantite ad alterne decisioni delle autorità giudiziarie o amministrative. In sintonia con la linea equilibrata sostenuta alla Camera, in prima commissione, dai deputati del Pd, va quindi chiarito attraverso un intervento normativo semplice ed essenziale che, fatti salvi i luoghi di culto e le manifestazioni tradizionali o peculiari di carattere artistico

Contro le discriminazioni
Non c'è bisogno di fare riferimento a particolari credenze o indumenti

Norme-manifesto
Sarebbe stato meglio partire da altri problemi in materia di accoglienza

o sportivo, né la religione né motivi culturali possono esonerare dalla riconoscibilità del volto, senza con questo far riferimento nella legge a particolari credenze o appartenenze, che sarebbe discriminatorio.

Non mi sembra neanche opportuno nominare esplicitamente alcun tipo di indumento, cosa che invece fa il testo della relatrice di maggioranza, che potrebbe apparire anch'esso discriminatorio, essendo più giusta e sufficiente la clausola generale di divieto a tutto ciò che impedisce la riconoscibilità, perno irrinunciabile della società aperta. Quella stessa che garantisce al massimo l'inclusione, la libertà religiosa e la libertà di espressione, e che talora ha bisogno di qualche limite, leggero, ragione-

vole e proporzionato.

In altre parole si tratterebbe di proseguire nel solco di quanto contenuto, già nel 2007, nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, adottata dal ministro dell'Interno pro tempore Giuliano Amato, dove si afferma non solo che l'Italia non pone restrizioni all'abbigliamento della persona, purché esso sia scelto in libertà e preservi la dignità dell'individuo, ma anche che non sono ammesse forme di vestiario che coprano il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e ne ostacola le relazioni interpersonali. Difatti, a salvaguardia della libertà individuale, andrebbe perseguito, come correttamente fa la Francia e anche il testo licenziato dalla Commissione, il comportamento di colui che obbliga una persona a coprire il volto (reato di «Costrizione all'occultamento del volto»).

Senza dubbio, volendo cominciare - finalmente - a intervenire in materia di accoglienza e integrazione, meglio sarebbe stato partire da tre altri interventi quali la riforma della legge sulla cittadinanza, il superamento della legge sui culti ammessi del 1929 attraverso una normativa generale in materia di libertà religiosa e il diritto di voto agli immigrati per le elezioni amministrative. I primi due temi avevano visto nella precedente legislatura, e parzialmente nella attuale, dei significativi passi in avanti in prima commissione alla Camera, ma questa maggioranza li ha ormai riposti in fondo alla lista delle proprie priorità, scegliendo di partire dall'intervento forse meno indispensabile di tutti gli altri. Allora, piuttosto che lasciare campo libero alle vuote "norme manifesto" di Pdl e Lega, bene hanno fatto i colleghi del Pd a Montecitorio a reagire, cercando di apportare dall'opposizione il proprio contributo in termini di competenza e ragionevolezza. ♦